

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **95/1965** (ECLI:IT:COST:1965:95)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **CHIARELLI**

Camera di Consiglio del **28/10/1965**; Decisione del **16/12/1965**

Deposito del **27/12/1965**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **2467**

Atti decisi:

N. 95

ORDINANZA 16 DICEMBRE 1965

Deposito in cancelleria: 27 dicembre 1965.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 326 del 31 dicembre 1965.

Pres. AMBROSINI - Rel. CHIARELLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. a, della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, promosso con ordinanza emessa il 25 giugno 1964 dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra Loredan Marco e Cecchetti Lorenzo, iscritta al n. 4 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 65 del 13 marzo 1965.

Udita nella camera di consiglio del 28 ottobre 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;

Ritenuto che con ordinanza del Tribunale di Venezia, in data 25 giugno 1964 (pervenuta alla Corte il 29 gennaio 1965), è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. a, della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, limitatamente alla parte concernente gli immobili "aventi una superficie coperta superiore ai mq. 200", in relazione all'art. 3 della Costituzione;

che l'ordinanza, dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 65 del 13 marzo 1965;

che con atto di intervento 8 settembre 1964 si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello Stato, che ha presentato memoria difensiva in data 10 ottobre 1965;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 23 del 14 aprile 1965, emessa su ordinanza del medesimo Tribunale di Venezia, ha dichiarato non fondata la questione predetta;

che l'ordinanza del Tribunale di Venezia, anteriore a tale sentenza, non adduce ragioni diverse da quelle già prese in esame dalla Corte, e non vi sono pertanto motivi che inducano la Corte a discostarsi dalla predetta decisione;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. a, della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, sulla disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, ed ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Venezia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.